

ART. 25. - Il vincolo di « demolizione e ricostruzione » importa l'obbligo per i proprietari di demolire, non appena verrà loro intimato dal Comune, i fabbricati soggetti al vincolo per ricostruirli secondo le norme del presente regolamento interessanti la relativa zona.

In caso di rifiuto, il Comune avrà facoltà di procedere alla espropriazione dell'intero immobile corrispondendo una indennità da fissare a norma delle vigenti leggi.

Nei fabbricati soggetti a questo vincolo non si potranno eseguire opere che ne aumentino il valore e quelle di semplice conservazione dovranno essere debitamente autorizzate.

ART. 26. - Il vincolo di « demolizione » importa l'espropriazione da parte del Comune dell'intero immobile, non appena si presenti la necessità di procedere alla demolizione del fabbricato per l'attuazione di opere di piano regolatore. Le aree di risulta, se non necessarie per l'esecuzione delle opere di cui sopra, potranno essere restituite al proprietario se questo ne farà esplicita richiesta. La valutazione delle indennità e del valore delle aree di risulta verrà fatta a norma delle vigenti leggi.

Nei fabbricati soggetti a questo vincolo non si potranno eseguire opere che ne aumentino il valore e quelle di semplice conservazione dovranno essere debitamente autorizzate.

## Il Ministro delle Finanze ammonisce i suoi Funzionari a non essere crudeli nell'applicazione della Legge finanziaria di per sé sufficientemente severa

Parole:

L'On. Vanoni, ai Volontari aspiranti alla carriera demaniale, a conclusione del corso di preparazione, ha rivolto parole di grande saggezza e di elevata umanità, dicendo fra l'altro:

« Accade, per una specie di deformazione, non dirò professionale ma creata in questi tempi difficili, che si sia venuta formando in alcuni settori della nostra Amministrazione la mentalità che il compito della Amministrazione sia quello di estorcere in qualsiasi modo un contributo al cittadino. Ciò non è esatto, voi lo sapete, meglio di me che non è questa la funzione dell'Amministrazione finanziaria.

L'Amministrazione finanziaria ha la funzione di applicare la legge, e la legge è già sufficientemente severa di per sé senza che il funzionario vi aggiunga di suo una severità esteriore e una durezza nella interpretazione delle situazioni concrete alle quali deve applicare la legge. Guardate; queste cose che io vi dico non significano che voi non dobbiate applicare la legge, ma significano che il vostro dovere, come il dovere di coloro che fanno giustizia è quello di applicare la legge, ma di applicarla pensando che i destinatari del comando giuridico sono uomini, cioè vostri fratelli, cioè gente alla quale voi avete il dovere come esperti di chiarire tutti gli aspetti della norma che possono tornare in suo favore. Io non apprezzo quel funzionario il quale sottace al contribuente un diritto che gli viene dalla legge o che crede di essere furbo perchè tende un tranello, al di fuori della legge, al contribuente.

Io non credo che questo tipo di funzionario, che è per nostra fortuna estremamente raro nella nostra Amministrazione, giovi veramente allo scopo che noi ci vogliamo proporre quando amministriamo i tributi dello Stato. Io ammiro molto di più il funzionario che riesce a crearsi questa fama presso i contribuenti: dal quale si può andare col cuore aperto perchè applicherà la legge con precisione ma senza inutile crudeltà. Questa è la battaglia che noi

siamo impegnati a combattere insieme nel prossimo futuro: fare in modo che il cittadino onesto (perchè noi guardiamo sempre a questo cittadino che è degno delle nostre cure e delle nostre preoccupazioni) si accosti all'Amministrazione finanziaria sicuro di trovare non un strumento di oppressione ma un strumento di giustizia.

Per fare questo è necessario che il funzionario senta l'altezza del compito che gli è affidato e faccia nei confronti di tutti i contribuenti lo sforzo di dimenticare le proprie cure di ogni giorno per sentirsi esclusivamente investito dell'altissimo compito di applicare la legge fiscale, il che significa in sostanza, fare giustizia ai poveri e portare i ricchi a compiere il loro dovere ».

Fatti:

1) Con l'art. 2 del D.L.L. 5 aprile 1945 n. 141 allo scopo di favorire la formazione della piccola proprietà e cioè di quel complesso immobiliare presumibilmente occorrente per la gestione famigliare (senza tuttavia che la effettiva gestione famigliare ne formi condizione) viene ridotta al 6% l'aliquota normale dei trasferimenti immobiliari che abbiano per oggetto case di abitazione o fondi rustici a condizione che l'acquirente sia cittadino italiano ed il reddito complessivo degli immobili oggetto del trasferimento nonchè delle case e dei fondi rustici già posseduti dall'acquirente, dal coniuge e dalle persone dei cui redditi essi abbiano la libera disponibilità l'Amministrazione o l'uso senza l'obbligo della resa dei conti, non superi le L. 12.000 annue.

Tale reddito doveva valutarsi in relazione agli imponibili catastali ed in mancanza d'imponibili (case esenti da imposta fabbricati) doveva determinarsi, a domanda degli interessati, dal competente Ufficio delle imposte dirette.

Dei beni già in proprietà od uso come avanti cennato e di quelli oggetto di trasferimento doveva indicarsi il reddito producendo all'Ufficio Registro i relativi certificati.

Per difficoltà d'indole pratica di ottenere i certificati, come voluti in un pri-

mo tempo, data l'acclarata loro superfluità essendo i dati di catasto, reddito compreso, sia dei beni già posseduti sia di quelli oggetto del contratto, già riportati integralmente in atto, con riserva da parte dell'Ufficio di diretto controllo con richiesta, se del caso, di certificato catasto a prodursi a reddito accertato per i fabbricati esenti dalla relativa imposta, tutti gli atti della specie furono registrati con l'applicazione del beneficio dell'iniposta ridotta previa esplicita esenzione, da parte dell'Ufficio tassatore, dalla produzione dei certificati, cennati con frase generica in legge.

Al presente in occasione delle verifiche di gestione, preso atto di alcune decisioni della Commissione Centrale con le quali si ebbe a riconoscere che la mancata produzione dei detti certificati comportava inosservanza di precetto di legge non più sanabile con la conseguente perdita del beneficio accordato in occasione della registrazione ed il diritto alla Amministrazione di recuperare in via supplementare la differenza di tributo, non ostante l'esistenza di tutti i requisiti voluti dalla legge, i contribuenti vengono ingiunti a pagare somme non indifferenti in ragione del 4,20% (addizionale compresa) sul valore definitivamente accertato.

Sono così centinaia di migliaia di lire di cui lo Stato viene a locupletarsi, in contrasto con uno stato di fatto e di diritto esistente e comprovabile, approfittando di una asserita erronea interpretazione di legge da parte di un proprio funzionario nell'esercizio delle proprie funzioni, interpretazione che indusse il contribuente ad una omissione che al presente si pretende non più riparabile.

Se Sua Eccellenza il Ministro dichiara di non poter apprezzare il funzionario che sottrae al contribuente un diritto che gli viene dalla legge come potrà giustificare un procedimento che estorce ai contribuenti più modesti una imposta non dovuta sotto l'unico motivo di mancata produzione alla registrazione di documenti riconosciuti superflui dal funzionario giudice primo circa la necessità o meno della loro produzione?

Quale diritto potrebbe far valere verso il datore di lavoro che patisce un ingiusto danno per fatto del dipendente nell'esercizio delle sue funzioni?

Non sarebbe stato il caso che le stesse autorità finanziarie direttive provinciali avessero provocato un provvedimento di sanatoria anzichè iscrivere articoli di carico, notificare avvisi, provocare ricorsi?

2) Per l'art. 3 D.L.L. 7 giugno 1945 n. 322 allo scopo di agevolare con la concessione di larghe agevolazioni tributarie (Circolare Min. 5-7-1945 n. 110725) la ricostruzione o riparazione delle case e degli edifici distrutti o danneggiati per fatti di guerra « L'imposta di registro sui contratti d'appalto stipulati per atto pubblico o scrittura privata occorrenti per le ricostruzioni o riparazioni degli edifici distrutti o danneggiati per eventi bellici è dovuta nella misura fissa ed i corrispettivi sono esenti dall'imposta generale sulla entrata ».

Con successivo D.L.L. 26 marzo 1946 n. 221 si prescindeva dal requisito della forma scritta « allo scopo evidente di

favorire ancora più la iniziativa privata in questo sensibile campo della ricostruzione » (Circolare 10-5-1946 n. 110815).

Lo spirito informatore dei due DD.LL. e l'applicazione data dagli Uffici esecutivi che riconoscevano la figura giuridica dell'appalto a tutte le convenzioni per le quali veniva assunto il compimento di un'opera con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, se pur quest'opera si compendiasse in una fornitura perchè di beni di un considerevole valore non pronti e disponibili da confezionarsi e fornirsi a seconda del bisogno in dato tempo e da porsi in opera su richiesta dell'appaltante o committente ed accertavano la loro obbligatoria registrazione o denuncia (in termine fisso), portava alla produzione di tali contratti per la registrazione, eseguita sempre senza contrasti dagli Uffici Registro con applicazione dell'imposta fissa previo controllo dell'esistenza dei requisiti voluti dalla legge.

Naturalmente appaltante ed appaltatori tenevano conto, nel determinare spesa e costo, di tali benefici fiscali.

A distanza di anni, in sede di verifica di gestione, con quella severità esteriore e durezza di una interpretazione della situazione concreta che S. E. Vanoni ha deprecato, facendo d'ogni erba fascio e richiamando a proposito ed a sproposito il criterio della prevalenza economica cennata nella circolare min. 27-8-1941 Div. III n. 103654 illustrativa della legge 19 luglio 1941 n. 771, trascurando sempre l'intenzione dei contraenti che invece è elemento riconosciuto più volte dalla Suprema Magistratura preponderante per la qualifica dei contratti (vedi fra le altre Cass. 22-1-22-3-1943 Comune di Brescia c. Finanze) centinaia di contratti, ritenuti e dichiarati appalti dagli Uffici Registro all'atto della registrazione vennero dichiarati contratti di vendita.

Di qui l'iscrizione di centinaia di articoli a carico degli appaltanti ed appaltatori, sollevazione di recriminazioni e contrasti fra le parti solidariamente tenute al pagamento, aggravii impreveduti di portata non indifferente a quanti, secondando gli intendimenti del legislatore avevano provveduto, quando più forte era l'alea ed incerto l'avvenire, alla ricostruzione dei loro stabili distrutti o danneggiati per eventi bellici, il tutto con diffusa sensazione di un misconoscimento dei propri diritti e conferma dell'opinione che nella generalità dei casi la portata dei vantati provvedimenti benefici fiscali viene praticamente ridotta se non annullata dagli Uffici esecutivi e dagli organi di controllo obbedienti ad uno spirito di fiscalismo eccessivo che li induce alle interpretazioni più ostiche pur di poter iscrivere supplementi e restringere l'applicazione di ogni provvedimento di alleggerimento fiscale al massimo possibile.

E le lamentele sono più che giustificate nella specie quando si rifletta che se si trattasse di scritture di compravendita le stesse non sono registrabili in termine fisso e come tali non sarebbero state prodotte con risparmio dell'imposta del 2,10% ora pretesa, e che la registrazione avvenne a seguito assicurazione dell'Ufficio Registro circa la

obbligatorietà della registrazione in termine fisso trattandosi di contratti d'appalto previsti dall'art. 4 del citato D.L.L. n. 322.

Anche in questo caso adunque l'Amministrazione verrebbe in oggi a lucrare di un tributo non per atto volontario del contribuente ma in relazione e dipendenza dell'erronea interpretazione della legge da parte dei propri funzionari e loro fallaci chiarimenti ed istruzioni.

3) Per l'art. 30 legge organica registro 30-12-1923 n. 3269 le tasse progressive e proporzionali di trasferimento nonché le graduali concernenti gli immobili sono commisurate sul valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento.

Il procedimento di valutazione venne successivamente regolato con il R. D. 7-8-1936 n. 1639 e l'Amministrazione allo scopo di facilitare la definizione dei contesti ebbe a dare la facoltà ai propri funzionari di concedere un abbuono ai valori accertati oscillante fra il 12 ed il 15%.

In tempi più recenti a facilitare i contesti, anche e soprattutto avuto riguardo alla gravità delle aliquote applicabili, l'Amministrazione ebbe ad elevare detto abbuono ad un terzo, ridotto dopo non breve periodo ad un quarto, con misura d'eccezione che però perdura tuttora senza limite di tempo per disposizione con circolare della Dir. Gen. Tasse ed II. II. sugli affari Div. IV 25 aprile 1950 n. 151556.

Senonchè tale provvedimento, che intenzionalmente doveva attenuare l'asprezza delle aliquote e facilitare gli accordi e fu realmente utile nei primi anni ai contribuenti perchè applicato a valori accertati in misura equa prima della sua emanazione, è al presente frustrato, in quanto effettivamente l'accertamento viene normalmente praticato con tali criteri di eccessiva severità da portare alla notifica di valori in numerosissimi casi eccedenti i massimi verificatisi sul mercato per stabili della specie ed aventi le stesse caratteristiche di quelli oggetti d'estimo ed i prezzi reali pagati, cosicchè l'abbuono di tolleranza del



chi è? cosa fa? chi l'ha disegnato?

25 %, che avrebbe dovuto dimostrare i criteri di moderata giustezza adottati dagli Uffici fiscali onde ispirare quella mutua fiducia e comprensione dei rispettivi diritti e doveri fra contribuente e fisco che sola potrà permettere una più equa distribuzione dei gravami fiscali ed indurre a stabilire una corrente di verità che oggi, è inutile negarlo, manca assolutamente, porta a valori di ben poco inferiori ai valori massimi venali, costituendo un aggravio alla situazione precedente anziché un vantaggio. Infatti gli equi accertamenti del passato portavano a definizioni inferiori dal 10 al 15 % ai prezzi e valori correnti mentre in oggi i concordati riescono assai più gravosi in contrasto con lo spirito del provvedimento. Viene così ancora una volta frustrato completamente un provvedimento benefico proprio da quei funzionari che a contatto diretto con il pubblico dovrebbero operare in modo da crearsi presso i contribuenti tale fama di serenità e ponderata mitezza di giudizio (sono insegnamenti di S. E. il Ministro delle Finanze), da indurli ad andare ad essi a cuore aperto sicuri di trovare non strumenti di oppressione ma strumenti di giustizia.

*Concludendo:*

Le lamentele sono generali, il senso di diffidenza si acuisce, la persuasione che il nascondere la verità è una necessità e che il funzionario fiscale è un nemico dal quale tutto può aspettarsi tranne un trattamento umano e comprensivo si consolida, il tutto con nocimento sicuro dell'economia generale dello Stato, squilibrio negli accertamenti, evasioni ottenute con accorgimenti riprovevoli, danni per tutti e specie per i più piccoli.

Tale stato di cose facilmente appurabile si perpetua anche perchè l'Ispettorato Compartimentale non vuole avvedersene, l'Intendenza di Finanza se ne disinteressa e gli Uffici Centrali ignorano, mentre il timore di dirette rappresaglie fa tacere i professionisti e le lamentele isolate dei contribuenti sono poste in non cale.

R. C.

## CONCORSI

*Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni:* Bando di Concorso per il progetto del Palazzo delle Telecomunicazioni - 1° Premio L. 1.500.000 - 2° Premio L. 750.000 - 3° Premio L. 500.000. Scadenza: ore 12 del 30 aprile 1952.

*Comune di Gallarate:* Concorso al posto di Vice Ingegnere Capo. Scadenza: ore 17 del 15 febbraio 1952.

*Comune di Fidenza:* Il Concorso al posto di Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Municipale scaduto il 31 dicembre 1951 è stato prorogato al 29 febbraio 1952, ore 17.

### Bando di concorso per progetti di scuole elementari

È bandito fra gli architetti e gli ingegneri italiani un concorso per tre progetti di scuole elementari da immaginarsi costruite in località di campagna o di montagna, a scelta dei concorrenti.

I premi da assegnare per il concorso sono: 1° premio L. 1.000.000; 2° premio L. 500.000; 3° premio L. 300.000.

Inoltre, ai partecipanti che nella graduatoria di merito occuperanno i posti dal 4° al 10° verranno assegnate Lire 100.000 per ciascuno.

I progetti dovranno pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione, Servizio Centrale per l'Edilizia Scolastica, non più tardi delle ore 14 del giorno 31 marzo 1952.

### Consorzio provinciale antitubercolare di Vercelli

Progetto per la costruzione dei Dispensari Antitubercolari di Livorno Ferraris e di Praj Biellese.

I progetti dovranno pervenire alla Segreteria del Consorzio Via S. Cristoforo n. 1 Vercelli entro le ore 12 del 15 aprile.

Presso la Segreteria potranno essere richieste lo schema tipo predisposto dall'ACIS e la planimetria delle aree.

Premi: ai due progetti vincitori sarà assegnato il premio di L. 50.000; ai secondi classificati L. 30.000; ai terzi classificati L. 20.000.

Bando esposto in sede.

## COLLEGHI SCOMPARI NEL 1951

Dott. ing. **Barla Paolo**, nato a Torino il 5 settembre 1900 morto a Torino addì 1° agosto 1951.

Laureato a Torino nel 1925 in ingegneria industriale meccanica.

Dott. ing. **Bongioanni Giov. Battista**, nato a Torino addì 11 novembre 1899, morto a Torino il 15 ottobre 1951.

Laureato a Torino nel 1922 in elettrotecnica rappresentò per un trentennio in Piemonte la Società Magrini di Bergamo nonché altre ditte di Milano e di Torino. Fu presidente dell'Associazione Agenti e Rappresentanti.

Partecipò alla guerra 1915-1918 col grado di tenente di artiglieria.

Dott. ing. **Corsi di Bosnasco Giacinto**, nato a Torino il 15 maggio 1880 e morto ivi il 15 febbraio 1951.

Si laureò in Torino nel 1903 in ingegneria industriale.

Dott. ing. **Giay Emilio**, nato a Abbazia Alpina il 18 settembre 1876 e ivi morto il 30 settembre 1951.

Laureato in ingegneria civile a Torino nel 1899. Della sua attività come professionista e come animatore di organizzazioni ed enti culturali e sindacali abbiamo dato cenno a pag. 336 del fascicolo di Novembre 1951,

Arch. **Salvestrini Giovanni**, nato a Foligno l'8 novembre 1877; morto a Torino il 7 febbraio 1951.

Conseguì il titolo di professore di disegno architettonico presso il R. Istituto di Belle Arti di Bologna nel 1904 e fu iscritto all'albo degli Architetti dal 1929 a norma della legge 24-6-1923 n. 1395.

Svolse attività didattica per oltre 40 anni a Torino come insegnante di disegno e di architettura in ogni ordine di scuole fra cui l'Università di Torino. Pubblicò il trattato « Proiezioni ortogonali » edito da Paravia.

Progettò e costruì un gruppo di sei ville a Torino, la tomba Carena ad Alpiignano e la cappella Negri a Piverone e diede la sua opera nel campo decora-

tivo nel restauro della villa Simondetti a Rivoli, nella decorazione della sala del teatro Vittorio Emanuele di Torino, ed in numerosi restauri e decorazioni di chiese e santuari a Crescentino, a Palazzolo, a Rocchetta Tanaro, a Saluggia, a Vercelli e a Trino Vercellese.

Fu Accademico d'onore della R. Accademia di Belle Arti di Bologna e fu nel ruolo d'onore del Ministero della Pubblica Istruzione.

Dott. arch. **Santandrea Giuseppe**, nato a Ravenna addì 16 agosto 1871 morto a Torino il 7 maggio 1951.

Laureato in Torino per titoli nel 1926, ha sempre esercitato la libera professione; fu collaboratore dell'ing. Salvadori nella progettazione degli edifici dell'Esposizione del 1911.

Fra le opere principali progettate meritano speciale menzione la chiesa di Santa Croce in Vanchiglietta in Torino, quella, erigenda, di N. S. del Rosario a Sassi, la Banca popolare di Ravenna, ecc.

Dott. ing. **Solari Alessandro**, nato a Livorno (Toscana), il 26 febbraio 1891 morto a Torino il 4 dicembre 1951.

Laureato in Torino nel 1921 in ingegneria meccanica svolse apprezzata attività presso le Officine Nazionali di Savigliano poi dal 1923 alla morte presso la Società SIP, dove per la sua preparazione professionale e per la vivezza d'ingegno percorse una brillante carriera fino alla nomina a Direttore centrale conferitagli nel 1846.

Partecipò alla guerra 1915-1918 col grado di capitano d'artiglieria di c.p.t.; fu decorato della Croce al merito di guerra e della Corona d'Italia.

Dott. ing. **Strumia Giovanni**, nato a Torino il 21 ottobre 1908 e morto ivi il 2 maggio 1951.

Si laureò in ingegneria civile nel 1935; la sua attività si svolse da prima come ufficiale del genio in servizio attivo permanente dove raggiunse il grado di maggiore e poi presso varie imprese civili di costruzioni.